

STATUTO AGRIPAT PER L'ASSEMBLEA DEL 12 SETTEMBRE 2022

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione- Sezione OP Patate)

E' costituita con sede nel Comune di Castenaso (BO), frazione Villanova, la Società cooperativa denominata "ASSOCIAZIONE PRODUTTORI PATATE AGRIPAT– Società agricola cooperativa" oppure anche più brevemente "AGRIPAT Società agricola cooperativa".

All'interno della Cooperativa è costituita una "Sezione O.P. Patate", come parte chiaramente definita della persona giuridica stessa, la quale potrà qualificarsi come Organizzazione di Produttori (in breve O.P.), conformemente alla normativa comunitaria (Regolamento (UE) 1308/2013, nonché Regolamento (UE) 2115/2021 e successive modificazioni, integrazioni e recepimenti) ed alla disciplina di applicazione nazionale di riferimento per il settore (D.M 387/2016 e DM 1108/2019 e del MIPAAF), nonché loro successive modificazioni, integrazioni ed emanazioni.

Tale Sezione OP Patate è costituita per iniziativa dei soci produttori aderenti che coltivano uno o più prodotti di cui all'Allegato I parte XXIV (Altri prodotti - patate fresche o refrigerate e derivati) del Regolamento UE n. 1308/2013 e s.m.i., secondo quanto previsto dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale nonché attuativa regionale vigente di riferimento per il settore e loro successive emanazioni.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione e con deliberazione dell'Assemblea generale dei soci potranno essere costituite anche altre sezioni, in riferimento ai rami di impresa e diverse gestioni mutualistiche in cui si potrà articolare l'attività sociale, con approvazione per ciascuna di esse di apposito regolamento.

A ciascuna Sezione OP, ove istituita, saranno iscritti in un'apposita sezione dedicata del libro soci, dietro esplicita richiesta, i soci cooperatori della Cooperativa che svolgono attività attinenti a quella sezione, con l'obbligo di osservare il relativo regolamento.

Alla Sezione OP Patate sono iscritti esclusivamente i soci cooperatori produttori agricoli, conferenti i prodotti pataticoli oggetto di riconoscimento, singoli e/o associati in forme giuridiche societarie, in possesso dei requisiti generali richiesti per l'adesione alla Cooperativa, nonché di quelli ulteriori specifici previsti dal successivo art. 6 del presente Statuto.

Non sono ammessi e non possono essere iscritti a tale Sezione i soci non produttori, i quali non possono neppure assumere la carica di componente, nè esprimere propri membri all'interno degli organi della Sezione OP Patate.

Ogni socio della Cooperativa, avendone i requisiti, potrà appartenere anche a più sezioni.

Gli organi della Sezione OP Patate, ossia l'Assemblea dei soci di tale Sezione ed il suo Comitato Esecutivo hanno competenza decisionale esclusiva in ordine al programma operativo e nelle materie previste dal presente Statuto e dal Regolamento Interno della sezione stessa.

La Cooperativa potrà compiere le attività costituenti l'oggetto sociale di cui al successivo art. 4, esercitate per il tramite della sua Sezione OP Patate, con la denominazione di "O.P. AGRIPAT- Sezione Patate".La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 maggio 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SEZIONE OP PATATE - SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo:

1. la tutela e la valorizzazione della produzione e della commercializzazione delle patate, in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e regionale. La società si propone di ovviare, attraverso la Sezione OP, alle carenze strutturali in materia di offerta e commercializzazione delle patate e dei prodotti ortofrutticoli in generale e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola;
2. la valorizzazione al meglio delle produzioni agricole dei propri soci e la tutela e miglioramento delle condizioni e delle attività dei soci produttori agricoli.

In tale contesto la cooperativa potrà promuovere la programmazione delle attività svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualità dei prodotti conferiti.

La Cooperativa, per il tramite della Sezione O.P. Patate, perseguirà, inoltre, quegli ulteriori scopi che dovessero venire determinati da successivi interventi normativi in materia (regolamenti comunitari, norme nazionali e regionali, ecc.).

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, ai sensi dell'art. 2521 c.c.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad Associazioni Nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, anche tramite la Sezione OP Patate, ha come oggetto e svolge le seguenti attività:

- a) emanare con efficacia vincolante per i propri soci aderenti alla Sezione OP Patate, regolamenti e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato, nonché emanare eventuali altri regolamenti interni per disciplinare i rapporti tra i soci in generale;
- b) rappresentare tutti i soci, per gli scopi previsti dal presente statuto, nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione degli Enti Pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attività, nonché nei confronti di organismi enti, od associazioni private che perseguono analoghi scopi od affini a quelli della società;
- c) svolgere compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari;
- d) stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali e/o contratti quadro, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;
- e) stipulare con privati, enti od organizzazioni, contratti per la fornitura di tutti i servizi necessari alla conservazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto, dando la preferenza, a parità di condizione, ai soci che ne abbiano la capacità;
- f) promuovere la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione, di trasformazione e commercializzazione di prodotti pataticoli e agricoli in generale dandone la successiva assistenza tecnica ed amministrativa;
- g) promuovere direttamente o indirettamente programmi di ricerca e sperimentazione agraria diretti alla riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende dei soci, curando in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali ed avvalendosi di centri ed istituti pubblici e privati, la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo;
- h) promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'utilizzo, da parte dei produttori associati, di tecniche colturali che, nel rispetto dell'ambiente, garantiscano il mantenimento di elevati livelli qualitativi della produzione;
- i) riscuotere unitariamente premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore dei propri soci e provvedere alla successiva ripartizione in base ai criteri di erogazione;
- j) avere la disponibilità del prodotto ed esercitarla direttamente ;
- k) gestire impianti e depositi in Italia ed all'estero, anche in collaborazione con aziende operanti nel settore ortofrutticolo in generale e delle patate in particolare, della piccola e grande distribuzione, nelle forme ritenute più idonee alla diffusione conveniente dei prodotti;
- l) tutelare l'orientamento della produzione ortofrutticola in generale e delle patate in particolare mediante l'attuazione di programmi di lavorazione e di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli in generale e delle patate in particolare e degli altri prodotti conferiti che contemplino anche la disciplina delle produzioni e dei conferimenti che sarà fissata da appositi regolamenti;
- m) effettuare la raccolta ed eventuale manipolazione, conservazione e/o trasformazione in base alla canalizzazione effettiva dei prodotti ricevuti in conferimento dai propri soci produttori aderenti alla Sezione OP Patate e/o soci operatori ordinari, avvalendosi a tal fine anche di strutture terze, nonché provvedere alla commercializzazione e valorizzazione di patate e di prodotti ortofrutticoli e pataticoli conferiti prevalentemente dai soci;
- n) assistere i soci in tutto ciò che può concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura in via prevalente agli stessi di beni e servizi;
- o) Lavorare conservare, stoccare, trasformare, condizionare per l'immissione sui mercati, commercializzare in comune i prodotti ortofrutticoli assicurando così il miglior realizzo della produzione dei soci e la difesa in genere del mercato ortofrutticolo.
- p) Vendere in comune, sia direttamente che tramite terzi, i prodotti conferiti dai soci e loro eventuali sottoprodotti;
- q) Distribuire fra i soci il ricavato delle vendite di cui al punto uno che precede dedotte tutte le spese, gli oneri di gestione, gli ammortamenti e deperimenti e accantonamenti di legge, ecc., quale corrispettivo dei prodotti conferiti in proporzione alla quantità e qualità e coi criteri stabiliti dai regolamenti interni;
- r) partecipare a gare di appalto, bandi di finanziamento pubblici e privati, costituendo e/o aderendo anche, a tal fine, a joint venture, raggruppamenti temporanei e/o reti di imprese .

Con specifico riferimento alle funzioni della Sezione OP Patate, la Cooperativa si propone di realizzare, nell'ambito del proprio settore di riconoscimento, i seguenti obiettivi ed attività:

- s) assicurare la programmazione della produzione pataticola dei soci aderenti alla Sezione medesima e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- t) concentrare l'offerta e immettere sul mercato le produzioni pataticole dei propri soci aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
- u) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- v) svolgere ricerche e sviluppare iniziative sui metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento di mercato;
- w) stabilire procedure per la determinazione e la modifica di regole e programmi in materia di conoscenza delle produzioni, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale vincolante per tutti i soci aderenti alla Sezione OP Patate;
- x) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose della salubrità degli alimenti e dell'ambiente, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e di favorire la biodiversità, nonché di favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n.178/2002;
- y) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento delle qualità dei prodotti;
- z) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
- aa) contribuire ad un uso sostenibile delle risorse naturali e mitigare i cambiamenti climatici;
- bb) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

- cc) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- dd) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi in conformità delle normative comunitarie e nazionali applicabili;
- ee) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi;
- ff) realizzare iniziative relative alla logistica;
- gg) adottare tecnologie innovative;
- hh) favorire l'accesso a nuovi mercati;
- ii) al fine di migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente le produzioni pataticole delle aziende agricole aderenti alla Sezione OP Patate, la società potrà predisporre programmi operativi, finanziati da appositi fondi di esercizio costituiti ed alimentati dai contributi dell'OP e/o dei soci aderenti a tale sezione e/o di organismi comunitari e nazionali. Con il programma operativo potranno altresì essere finanziate anche misure destinate alla prevenzione e gestione delle crisi alle condizioni previste dalle relative norme applicative comunitarie e nazionali;
- jj) qualora la società aderisca ad una Associazione di Organizzazioni di Produttori (A.O.P.) potrà elaborare, presentare ed attuare il programma operativo per il tramite A.O.P. di appartenenza, ovvero potrà affidare alla medesima il coordinamento e l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle altre organizzazioni di produttori socie della stessa A.O.P.;
- kk) svolgere inoltre tutti gli altri compiti previsti per le O.P. dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo;
- ll) affidare, nel rispetto dei regolamenti comunitari, funzioni operative di propria competenza alle Organizzazioni, Enti, Cooperative e Consorzi di Cooperative associati;

Con espresso riferimento ed ai fini del conseguimento degli obiettivi appena elencati, la Cooperativa, tramite la Sezione OP Patate, svolgerà almeno le seguenti attività:

- i) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;
- ii) promozione comune;
- iii) organizzazione comune del controllo di qualità;
- iv) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;
- v) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione;
- vi) appalti comuni dei mezzi di produzione;
- vii) qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi precedentemente elencati, di cui all'art. 152, paragrafo 1, lettera c) Reg UE 1308/2013 e s.m.i..

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Ai sensi dell'art. 44 del presente Statuto saranno redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci con riferimento alle gestioni in cui si articola l'attività sociale, come da elencazione che precede.

La Cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori ordinari, in generale, ed aderenti alla Sezione OP Patate, in particolare, di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo e all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare i propri conferimenti conformemente all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La cooperativa inoltre potrà

- concedere o ricevere mandati di agenzia, rappresentanza, commissione, distribuzione e diffusione dei prodotti oggetto dell'attività principale;
- possedere, gestire, e condurre in affitto immobili agricoli, industriali e urbani;
- partecipare e/o aderire, assumere interessenze, partecipazioni sotto qualsiasi forma in altri organismi ed Enti in genere pubblici o privati, imprese, società, cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi che abbiano oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, che possano concorrere, direttamente e/o indirettamente e/o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi statutari;
- concedere, qualora particolari circostanze lo richiedessero, fidejussioni e avalli a favore di terzi e concedere garanzie in caso di procedure concorsuali avanti l'Autorità Giudiziaria;

La Cooperativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà altresì aderire a gruppi cooperativi paritetici costituiti o da costituirsi ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice Civile.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori ordinari gli imprenditori agricoli singoli o associati che dispongano di patate e di prodotti ortofrutticoli in generale.

I soci cooperatori sono costituiti in categorie, conformemente a quanto previsto nel regolamento assembleare.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati..

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa, salvo diversa valutazione e/o autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

I soci cooperatori aderenti alla sezione O.P. Patate devono essere produttori agricoli di patate in possesso di fascicolo aziendale e inoltre possedere i requisiti e assumere gli obblighi specifici previsti dalle disposizioni statutarie di cui al proseguo, nonché dalle normative comunitarie, nazionali e regionali applicative che regolamentano il settore e loro successive modifiche, emanazioni e recepimenti.

In ogni caso è fatto divieto ai soci aderenti alla Sezione OP Patate di aderire ad altra O.P. avente per oggetto per il/i medesimo/i prodotto/i per cui è riconosciuta la Sezione O.P. di AGRIPAT

Art. 6 Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, il codice fiscale e/o la partita IVA ed indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.
- f) ove chiedi l'iscrizione alla Sezione OP Patate, l'impegno al conferimento di almeno il 75% della produzione pataticola per cui aderisce o, comunque, se maggiore, della percentuale minima richiesta dalle norme comunitarie, nazionali e regionali applicative in vigore e loro successive emanazioni, fatte salve eventuali deroghe ed i casi di esonero da esse previsti;
- g) l'ubicazione e l'estensione dei terreni condotti a qualsiasi titolo la cui produzione di patate oggetto di conferimento con indicazione del quantitativo prodotto nel triennio precedente la domanda;
- h) l'impegno al conferimento totale della produzione ortofrutticola iper cui aderisce alla Cooperativa, ove socio diretto e/o indiretto di OP Ortofrutticola, conformemente a quanto disposto dai regolamenti interni, ovvero nella misura indicata nella domanda di adesione alla Cooperativa e/o nelle successive impegnative annuali, ove trattasi di produzioni per le quali la Cooperativa non ha assunto vincoli come socia diretta di O.P Ortofrutticola;
- i) l'impegno a comunicare tempestivamente per iscritto ogni fatto che comporti variazioni superiori al 20% nel quantitativo di prodotto conferibile alla società;
- j) l'eventuale possesso della qualifica di IAP;
- k) l'impegno a sottoscrivere eventuali programmi di capitalizzazione della Cooperativa, proposti dal Consiglio di Amministrazione e ad accettare la trattenuta fissata annualmente dal medesimo Consiglio di Amministrazione a norma del successivo art. 22 sulla base di appositi Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci;
- l) la dichiarazione sotto propria responsabilità di non appartenere ad altre O.P. per il prodotto od i prodotti per i quali chiedi di aderire, in particolare per i soci che chiedono di aderire alla Sezione OP Patate;
- m) l'impegno a permanere nella compagine sociale della Sezione OP Patate almeno per un anno e comunque per un periodo non inferiore a quello minimo previsto dalla legislazione vigente e di eventuale successiva emanazione per le O.P., salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f), g), i), j) e k) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA ed indirizzo di posta elettronica certificata;
2. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
3. la qualità della persona che sottoscrive la domanda
4. la dichiarazione di assoggettamento dei propri soci agli stessi vincoli dei soci diretti di AGRIPAT
5. l'elenco dei soci, corredato, per ogni socio, dalle indicazioni di cui alle precedenti lettere a), e) ed i);
6. la dichiarazione del legale rappresentante attestante:
 - a. la non appartenenza ad altre O.P.;
 - b. che i soci singoli si sono obbligati al rispetto delle condizioni di cui alle leggi Comunitarie Nazionali e Regionali interessate;
 - c. che i rapporti economici tra l'aspirante socio, persona giuridica, ed i propri singoli associati, permangono regolati dal rispettivo statuto.

Le persone giuridiche che aderiscono come soci cooperatori ordinari e non partecipano né chiedono l'iscrizione alla Sezione O.P. Patate, sono esonerate da quanto previsto ai punti 4, 5 e 6.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
 - mantenere e riconoscere il contributo annuale previsto per tutti i soci Agripat; i soci ordinari, non aderenti alla sezione O.P., dovranno corrispondere i contributi associativi deliberati dall'assemblea ordinaria dei soci;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) al conferimento annuale di tutti i prodotti per cui aderiscono, come previsto dall'art. 6), lett. h). In caso di mancato conferimento, totale o parziale, il socio, conformemente a quanto disposto nei regolamenti interni, sarà soggetto ad una penale, la cui entità verrà predeterminata dal Consiglio di Amministrazione;
- d) ad inserire nell'atto di trasferimento dell'azienda l'impegno del soggetto subentrante a proseguire nel rapporto sociale, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione alla cessione della quota, qualora l'azienda sia trasferita ad un componente del nucleo familiare o a società costituita nell'ambito del medesimo nucleo.
- e) ai sensi della normativa in materia di riconoscimento come O.P., ove abbiano chiesto l'adesione alla Sezione OP Patate:
 - a conferire e vendere per il tramite della cooperativa almeno il 75% della produzione di patate per cui aderiscono; la cooperativa può tuttavia autorizzare i soci a derogare da tale obbligo per determinate quantità nei termini ed entro i limiti di esonero stabiliti dalle normative in materia di Organizzazione dei Produttori (secondo le modalità e alle condizioni meglio disciplinate nel regolamento interno della Sezione OP Patate);
 - ad applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dalla Sezione organizzazione di produttori;
 - a fornire le informazioni richieste a fini statistici o a fini di programmazione della produzione e, al riguardo, consentire l'accesso al proprio fascicolo aziendale per l'acquisizione dei dati inerenti la produzione;
 - al conferimento di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'OP nella misura definita dall'Assemblea dei soci della Sezione OP Patate, su proposta del Comitato Esecutivo di detta Sezione;
 - a rispettare le regole di tutela ambientale fissate dagli Organi sociali della Sezione OP Patate:
 - a mantenere il vincolo associativo per un periodo minimo di 1 anno previsto dalla normativa vigente in materia di O.P. salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto;
 - a non aderire ad altre OP, per quanto riguarda la produzione pataticola per cui aderisce ad AGRIPAT-Sezione OP Patate .

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione scritta alla Cooperativa tramite PEC

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 7 bis (Sanzioni Disciplinari)

Il socio che contravviene alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, nonché agli atti ed alle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali della Cooperativa è passibile delle seguenti sanzioni, che, tenuto conto della gravità dall'inadempimento, verranno deliberate dall'Organo Amministrativo nelle seguenti graduazioni:

- 1) diffida,
- 2) sanzione pecuniaria,
- 3) sospensione per un periodo determinato dai benefici derivanti dalla partecipazione alla Cooperativa, fermo restando il rispetto degli obblighi sociali,
- 4) esclusione del socio.

Qualora il socio inadempiente sia anche iscritto alla Sezione OP Patate saranno in particolare applicate dall'Organo Amministrativo, anche su proposta del Comitato Esecutivo, le specifiche sanzioni disciplinari e pecuniarie stabilite dall'apposito Regolamento interno della Sezione OP per il caso di inosservanza degli obblighi statutari specifici stabiliti carico degli iscritti a

detta Sezione e/o delle regole fissate dall'OP medesima. Le suddette sanzioni inoltre saranno comminate a prescindere ed in aggiunta agli eventuali obblighi restitutori che potranno configurarsi, ai sensi della vigente normativa di settore, a carico del socio iscritto alla Sezione OP Patate resosi inadempiente ai vincoli di conferimento, qualora abbia beneficiato di contributi pubblici ed aiuti del Programma Operativo.

In tutti i casi, le sanzioni saranno applicate dall'Organo Amministrativo con apposita deliberazione assunta a norma del successivo art. 33 del presente Statuto.

L'Organo Amministrativo deciderà della sanzione stessa, anche in funzione del danno subito dalla Società, il cui risarcimento resta impregiudicato.

Le sanzioni deliberate dall'Organo Amministrativo saranno comunicate al socio interessato per iscritto, tramite PEC o Raccomandata A.R.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, scioglimento, fallimento e liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti di imprenditore agricolo;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il socio può recedere anche al di fuori di quanto sopra previsto. In tal caso il recesso potrà essere esercitato effettivamente solo dopo che sia trascorso un esercizio sociale intero dalla domanda di recesso la quale non può essere presentata prima che sia trascorso un anno dalla iscrizione a libro soci.

Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo pluriennale ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013 e successivi regolamenti attuativi, del Reg. UE n. 2115/2021, nonché ai sensi di ogni eventuale futura normativa nazionale e comunitaria in materia, integrativa e/o modificativa della disciplina in vigore, i soci aderenti alla Sezione OP sono tenuti a mantenere il vincolo associativo ed al rispetto ed all'adempimento degli obblighi assunti per tutta la durata dell'applicazione del programma operativo a cui hanno aderito, salvo autorizzazione del Comitato Esecutivo e salvo la applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti Interni della Sezione OP Patate, nonché delle sanzioni previste dal Reg. UE n.1308/2013 e s.m.i., Reg UE 2115/2021 e successivi regolamenti attuativi e da eventuali successive loro modifiche ed integrazioni.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società con un preavviso di almeno 3 mesi e comunque conforme a quanto previsto dalla normativa vigente per le O.P.. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 20 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 20 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga attività in effettiva concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) che, qualora aderente alla Sezione OP Patate, sia costituito in OP o iscritto ad altra O.P. per il/i medesimo/i prodotto/i per cui è O.P. AGRIPAT
- g) che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci.
- h) Nei casi indicati alle lettere b), c), e) ed f) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata a. r. o PEC, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 10 giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata o PEC entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d), e), f) e g), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2467 c.c..

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società, sempre ai sensi dell'art. 2467 c.c. gli eredi del socio defunto.

Nessun diritto potranno vantare e richiedere i soci uscenti sul patrimonio della Società, né sulle somme del fondo d'esercizio di cui all'art. 23 bis del presente statuto

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI E SOVVENTORI

Art. 15 (Soci Finanziatori e sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa i soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59. I soci finanziatori e sovventori non possono partecipare alle decisioni degli organi sociali che attengono all'attività propria della Sezione O.P. Patate (quali, a titolo esemplificativo: programma triennale e richieste di contributo, programmazione della produzione agricola: assistenza tecnica, regolamenti di produzione, standards qualitativi della produzione, accordi di coltivazione, verifica del rispetto degli impegni assunti dai soci nei confronti dell'OP, programmi commerciali, ecc...) e non possono accedere direttamente o indirettamente ai finanziamenti pubblici previsti per le O.P.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa

Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci finanziatori e sovventori)

I conferimenti dei soci finanziatori e sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 500 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci finanziatori e sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori e sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori e sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i soci finanziatori ed ai detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. Ai soci sovventori nel loro complesso non può essere riconosciuto più del 10% dei voti spettanti ai soci in assemblea generale.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci finanziatori e sovventori, in quanto soci non produttori, non sono ammessi nella Sezione OP Patate e, pertanto, non possono partecipare al voto nelle decisioni che attengono all'attività di tale Sezione O.P..

È precluso ai soci finanziatori e sovventori l'elettorato passivo negli organi sociali della Sezione OP Patate e neppure possono designare componenti di loro espressione a farne parte.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci finanziatori e sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

In ogni caso i soci finanziatori e sovventori non possono partecipare, direttamente o indirettamente, ai benefici, contributi e finanziamenti pubblici riconosciuti alla Sezione O.P. Patate, in quanto riservati ai soli soci produttori aderenti alla stessa e non possono svolgere attività in concorrenza con la società.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Recesso dei soci Finanziatori e sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci Finanziatori e sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 50,00. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.
- f) Da ogni altra attività pervenuta alla cooperativa per conferimento di soci o per liberalità di terzi.

Il Fondo d'esercizio di cui all'art. 23 bis del presente Statuto, costituito ai sensi del Reg.ti UE n. 1308/2013 e 2115/2021 e loro successive modificazioni, integrazioni ed applicazioni, non rappresenta componente del patrimonio sociale.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il trasferimento delle azioni del socio aderente alla sezione O.P. Patate potrà avvenire quando sarà decorso il periodo minimo di permanenza., previsto dalla normativa vigente in materia di O.P., secondo quanto previsto dal precedente art. 7 lett. e); inoltre le azioni potranno essere trasferite soltanto ad un soggetto che rispetti i requisiti richiesti dalle normative vigenti in materia di riconoscimento di O.P. del Settore Pataticolo.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 giugno al 31 maggio di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

In sede di redazione del progetto di bilancio il consiglio di amministrazione determina altresì l'importo della trattenuta sul prezzo di conferimento, a copertura finanziaria dei debiti contratti per la realizzazione di investimenti produttivi; la trattenuta, che costituisce speciale dilazione di pagamento del conferimento infruttifera e indisponibile per il socio, viene ripartita tra i soci in proporzione alla quantità e alla qualità del prodotto conferito, in conformità alle norme regolamentari preventivamente approvate dall'assemblea, che ne determina durata, tempi e modalità di rimborso.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso solo i produttori agricoli aderenti alla Sezione O.P. Patate possono accedere direttamente o indirettamente ai finanziamenti e contributi pubblici previsti per l'O.P. stessa.

Le regole contabili e di bilancio necessarie per la gestione e il funzionamento della Sezione OP Patate, come indicate dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di OP, sono vincolanti per la società e potranno essere meglio definite in apposito regolamento interno.

In ogni caso, la nota integrativa al bilancio deve dare evidenza della gestione separata della "Sezione OP Patate" e, ove previsto da specifiche normative di settore, delle altre eventuali Sezioni presenti nella società.

Segnatamente, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di redazione del bilancio, la Cooperativa, relativamente alla voce **A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni** - del Conto economico, nella nota integrativa, deve rendere le seguenti specifiche, riferite esclusivamente alla produzione conferita/ceduta dai soci aderenti alla Sezione OP Patate e chiaramente suddivise dalle altre produzioni (disaggregando il dato della voce A1):

1 la ripartizione dei ricavi di vendita dell'OP (di cui alla voce A1 del conto economico) espressi in quantità e valore, suddividendo in modo distinto i ricavi derivanti da:

- A. produzione conferita, ceduta o resa disponibile dai soci aderenti alla Sezione OP per i prodotti/settori di riconoscimento;
- B. produzione acquistata da non soci o da soci aderenti alla Sezione OP per un prodotto diverso da quello di cui trattasi;
- C. produzione relativa a prodotti/settori eventualmente non oggetto di riconoscimento;

2. nel caso la Sezione OP abbia soci in più regioni, la ripartizione dei ricavi deve essere fatta, nella nota integrativa al bilancio, anche per regioni di produzione, dettagliando il valore e le quantità di prodotto commercializzato, suddivise per ogni regione di provenienza, derivanti esclusivamente dal prodotto dei soci aderenti alla Sezione O.P. Patate;

3. nell'ipotesi in cui l'OP sia riconosciuta per più settori o per più prodotti la ripartizione dei ricavi deve avvenire, suddividendola per settori o prodotti.

I dati suddetti devono trovare riscontro esplicito nel registro di carico e scarico.

Art. 23 (Vantaggio mutualistico)

In sede di redazione del bilancio il consiglio di amministrazione determina il prezzo di liquidazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci nell'esercizio. La loro valorizzazione avviene in base ai risultati della gestione, intesi come esclusiva differenza fra i proventi di gestione derivanti dalla vendita dei prodotti ottenuti e i proventi accessori, e gli oneri di gestione e accessori. La ripartizione avviene tra i soci in proporzione alla quantità e alla qualità del prodotto conferito, in conformità a quanto previsto dai regolamenti interni. Pertanto, non si darà luogo ad attribuzione di ristorni, in quanto il vantaggio mutualistico è insito nella valorizzazione dei prodotti medesimi, così come evidenziato nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Art 23 bis (Fondo di esercizio della Sezione OP Patate)

Per quanto riguarda la "Sezione OP Patate" è costituito ai sensi dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, un Fondo di esercizio alimentato con i contributi finanziari degli aderenti a detta Sezione o dell'organizzazione stessa e da un aiuto finanziario comunitario che può essere concesso all'OP.

L'aiuto finanziario comunitario previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente è pari all'importo dei contributi finanziari effettivamente versati dagli aderenti o dall'OP.

L'aiuto finanziario comunitario è limitato alla percentuale prevista dalla normativa comunitaria del valore della produzione commercializzata dalla Sezione OP. Tale percentuale può tuttavia essere integrata con la percentuale prevista dalla normativa comunitaria e destinata secondo quanto da essa previsto.

Al Fondo di esercizio potrà altresì essere aggiunto un ulteriore aiuto finanziario nazionale sulla base di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Scopo del fondo è il finanziamento dei Programmi Operativi di cui all'art. 51 del Regolamento (UE) n. 2115/2021 e successive modificazioni ed emanazioni, a cui potranno partecipare i soli "soci produttori" aderenti iscritti alla Sezione OP Patate di cui all'articolo 3 del presente Statuto, da presentare alle competenti autorità, nonché il finanziamento di misure previste dalle norme applicative, comunitarie e nazionali.

Le procedure, le modalità e le norme per il funzionamento del fondo, gestito attraverso un apposito conto corrente aperto presso un istituto bancario dello Stato membro in cui ha sede la Cooperativa, saranno definite dagli organi della Sezione O.P. Patate.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Assemblea dei soci della Sezione OP;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Comitato Esecutivo della Sezione OP Patate;
- e) il Collegio dei sindaci.

Art. 25 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r., anche a mano, o mediante fax o mediante e-mail all'indirizzo p.e.c., o qualsiasi altro mezzo idoneo che comporti la prova dell'avvenuta ricezione almeno 8 giorni prima dell'adunanza, oppure mediante posta ordinaria con contestuale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Resto del Carlino" almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, che potrà essere la sede sociale o altrove purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea generale dei soci)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;

- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 16, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre quaranta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Si osservano le disposizioni in materia previste dal codice civile e quelle stabilite da altre leggi nonché le norme comunitarie vigenti in materia di organizzazioni di produttori

Art. 26 bis (Assemblea dei soci della Sezione OP Patate)

Per quanto riguarda la "Sezione OP Patate", verranno convocate specifiche assemblee di categoria ai sensi di legge, alle quali potranno partecipare solamente i soci produttori agricoli, singoli o associati, conferenti prodotti pataticoli oggetto di riconoscimento di tale sezione, che avranno il compito e competenza esclusiva a deliberare sui seguenti argomenti:

- a) approvare il progetto di Programma Operativo nonché gli esecutivi annuali e le riprogrammazioni (modifiche) da presentare alla Regione competente per la relativa approvazione; per le singole annualità del Progetto, l'Assemblea dei soci della Sezione O.P., con propria deliberazione, può delegare al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dei progetti esecutivi relativi alle annualità successive alla prima, nonché la definizione e l'approvazione delle riprogrammazioni (modifiche) e/o rimodulazioni (varianti). Le suddette deliberazioni saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione con l'esclusione dal voto degli amministratori espressi dai soci finanziatori e sovventori (in quanto soci non produttori) aderenti alla Società, con conseguente proporzionale rideterminazione dei quorum costitutivi e/o deliberativi, ove occorra. Esse, inoltre, dovranno essere ratificate dall'assemblea dei soci della Sezione OP Patate nella prima riunione utile.
- b) deliberare la costituzione dei fondi necessari, ivi compreso l'apposito Fondo d'esercizio destinato alla esecuzione del Programma operativo.
- c) determinare il contributo finanziario annuo a carico dei soci aderenti alla Sezione OP Patate per la costituzione e l'alimentazione del Fondo d'esercizio di cui all'art. 23 bis, nonché determinare qualsiasi altro eventuale contributo si rendesse necessario;
- d) definire il numero e designare i componenti del "Comitato Esecutivo della Sezione OP Patate" di cui all'art. 32 bis del presente Statuto, con la precisazione che - salvo diversa determinazione dell'assemblea dei soci della suddetta sezione - ne faranno parte di diritto i componenti del Consiglio di Amministrazione eletti tra i produttori agricoli aderenti alla Sezione OP Patate, ovvero tra i soggetti dai medesimi espressi;
- e) approvare tutti i regolamenti interni della Sezione OP Patate e, in particolare, quelli declinati all'art. 44, ossia contenenti le regole in materia di conoscenza della produzione, produzione, commercializzazione e di tutela ambientale che devono essere applicate dagli aderenti alla Sezione OP Patate, nonché delle eventuali loro successive modifiche.

Relativamente alle materie di cui alle precedenti lett. a), b), c), d) ed e) non possono partecipare alle decisioni in merito eventuali soci non aderenti alla "Sezione OP Patate" in conformità di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Tutte le decisioni dei soci di cui alle precedenti lett. a), b), c) d) ed e) dovranno essere adottate in forma assembleare.

L'Assemblea dei soci della Sezione OP Patate è convocata dal Presidente Comitato Esecutivo di detta sezione, di cui al successivo art. 32 bis, previa deliberazione, ogni volta che ci sia materia su cui deliberare e/o qualora il Comitato Esecutivo stesso lo ritenga necessario o e/o almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. In ogni caso, essa deve essere convocata per l'assunzione puntuale delle deliberazioni di competenza di tale assemblea entro i termini previsti dalle disposizioni normative vigenti.

La relativa convocazione potrà avvenire anche in occasione e concomitanza dell'Assemblea generale dei soci e si osserveranno le medesime formalità e preavviso di convocazione previsti per quest'ultima.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci dovrà in tal caso essere effettuato dal Consiglio di Amministrazione e contenere apposita indicazione degli argomenti riservati alla decisione dei soci della Sezione OP Patate.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Tuttavia per la modifica del regolamento assembleare, di cui al successivo art. 28, l'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti presenti o rappresentati.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea dei soci della Sezione OP Patate, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aderenti intervenuti e le relative delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti, calcolati ai sensi del successivo art. 29.

Anche le adunanze dell'Assemblea dei soci della Sezione OP Patate potranno tenersi per teleconferenza e/o audio/videoconferenza alle medesime condizioni sopra previste per le riunioni delle assemblee dei Soci

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria, e le modalità di elezione delle cariche sociali sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche hanno 5 voti.

Con riferimento alla "Sezione OP Patate", ai fini di quanto indicato dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di organizzazioni di produttori per le società costituite in forma di cooperativa, ciascun socio produttore aderente non può, in ogni caso, detenere più del 35% dei diritti di voto e - ferma restando l'applicazione dei limiti di cui all'art. 2525 cod. civ. - più del 74% delle quote di partecipazione nel capitale sociale della società. Comunque, indipendentemente dalle percentuali sopra riportate, al fine di garantire ai soci aderenti il controllo democratico della Sezione OP Patate varranno e si applicheranno le regole e le percentuali che saranno stabilite con appositi decreti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in conseguenza della eventuale modifica della normativa comunitaria di riferimento.

Per i soci finanziatori e sovventori si applicano i precedenti artt. 15 e 18, secondo comma. Essi, in quanto soci non produttori, non possono aderire alla Sezione O.P. Patate e, pertanto, non possono partecipare al voto nelle decisioni relative al fondo di esercizio e nelle materie riservate agli organi della Sezione OP Patate (quali, a titolo esemplificativo: programma triennale e richieste di contributo, programmazione della produzione agricola: assistenza tecnica, regolamenti di produzione, standards qualitativi della produzione, accordi di coltivazione, verifica del rispetto degli impegni assunti dai soci nei confronti dell'OP, programmi commerciali, ecc...).

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza da uno dei due Vice Presidenti, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa è regolarmente costituita ed il numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, e dagli eventuali scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 31 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da 9 a 15, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Ai sensi dell'art. 2542 c.c., e compatibilmente con eventuali diritti di designazione attribuiti ai soci finanziatori, gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci cooperatori, con le modalità previste dal Regolamento assembleare.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori o tra i delegati dal socio coltivatore diretto, purché parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, purché compartecipi nell'azienda, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Almeno il 51% degli amministratori dovrà essere eletto fra i delegati di Cooperative o di altri Enti Collettivi Soci.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori non possono permanere in carica oltre i termini previsti per Legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti .

Il segretario del Consiglio di Amministrazione può essere nominato per l'intero periodo del mandato degli amministratori o anche di volta in volta e può essere scelto anche fra i non soci.

La carica di Presidente della Cooperativa è incompatibile, salva autorizzazione dell'assemblea, con la carica di Presidente degli enti Consorzio Patata Italiana di Qualità e Consorzio Patata di Bologna DOP o di enti in cui l'assunzione della funzione di Presidenza del relativo organo amministrativo determini una posizione di potenziale conflitto di interessi in capo al Presidente della Cooperativa.

Art. 32 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo – Organi Delegati)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione e comunque almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 32 bis (Comitato Esecutivo della Sezione OP Patate)

In ogni caso, viene sempre nominato un "Comitato Esecutivo della Sezione OP Patate", composto esclusivamente da amministratori di espressione e/o appartenenti alla categoria dei soci produttori agricoli aderenti alla Sezione OP Patate, designati tra i componenti del Consiglio di Amministratori espressi dall'Assemblea dei soci della Sezione OP Patate e in un numero da 3 a 15 membri. Salvo diversa determinazione, ne faranno parte automaticamente, di diritto tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eletti tra i soci produttori aderenti alla Sezione OP Patate, ovvero tra i soggetti espressi dai medesimi. In sede di nomina di tale organo delegato o anche successivamente, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire specifiche deleghe operative ad uno o più dei membri di detto Comitato Esecutivo, ai fini di una migliore efficienza gestionale. A tali deliberazioni del Consiglio di Amministrazione non potranno partecipare al voto i membri espressi dai soci finanziatori e sovventori (in quanto soci non produttori) aderenti alla Società, con conseguente proporzionale rideterminazione dei quorum costitutivi e/o deliberativi, ove occorra.

Tale Comitato Esecutivo avrà competenze decisionali esclusive nelle materie afferenti all'attività della Sezione OP Patate ad esso riservate, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dall'apposito Regolamento Interno di tale sezione.

In specie, il Comitato Esecutivo della Sezione OP Patate avrà competenza decisionale nelle seguenti materie:

1. Redazione del progetto di Programma Operativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci della Sezione OP Patate e predisposizione delle richieste di contributo, nonché attività accessorie ed adempimenti burocratici ed amministrativi inerenti;
2. Redazione del Budget di sezione, ivi compreso il budget degli investimenti da proporre al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa;
3. Programmazione della produzione pataticola oggetto di conferimento da parte dei soci aderenti alla Sezione OP Patate, con particolare riferimento alle seguenti attività;
 - (i) assistenza tecnica,
 - (ii) redazione di regolamenti interni, di produzione, standards qualitativi e disciplinari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci della Sezione OP Patate;
 - (iii) stesura e formalizzazione di accordi di coltivazione, accordi quadro ed altri contratti inerenti all'attività della Sezione OP Patate;

3. verifica del rispetto degli impegni assunti dai soci aderenti alla Sezione OP Patate nei confronti dell'OP medesima e formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione in riferimento alle sanzioni disciplinari da applicare ai soci inadempienti in conformità del presente Statuto e del Regolamento Interno della sezione stessa;
4. predisposizione di programmi commerciali relativi alle produzioni pataticole conferite dai soci aderenti alla Sezione OP Patate.

Trattandosi di consiglieri di amministrazione, anche per i componenti del Comitato Esecutivo della Sezione OP Patate, operano le stesse disposizioni previste per i membri del Consiglio di Amministrazione relativamente alla durata del mandato, alle cause e disciplina di ineleggibilità, incompatibilità, revoca e decadenza ed eventuale cooptazione.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo della Sezione OP Patate potranno partecipare, in qualità di invitati, membri della tecnostuttura e soggetti esterni, compresi eventuali professionisti e tecnici incaricati dalla società.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC all'indirizzo comunicato alla cooperativa, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e sempre in modo palese.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente più anziano ed, in caso di assenza anche di questi, all'altro Vice Presidente.

La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, è composto da tre membri effettivi fra i quali il Presidente e da due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Essi durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina i sindaci determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 38 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 20.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica.

È fatta eccezione per i regolamenti riservati alla competenza deliberativa e decisionale degli organi sociali della Sezione OP Patate in conformità del presente Statuto e della normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale in materia di O.P., i quali saranno vincolanti solo per i soci iscritti a detta Sezione OP.

In particolare, gli organi sociali della Sezione OP Patate provvederanno all'approvazione di uno o più regolamenti interni (e delle loro eventuali successive modificazioni) relativi a:

- a. Conseguire una effettiva gestione centralizzata della produzione pataticola dei soci aderenti alla Sezione OP Patate anche per il tramite di contratti quadro e/o accordi interprofessionali;
- b. Imporre norme che garantiscano all'OP la possibilità di controllare le produzioni dei soci conferenti, aderenti alla Sezione OP Patate sotto gli aspetti qualitativi e quantitativi;
- c. Promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'utilizzo di tecniche colturali rispettose dell'ambiente;
- d. Norme comuni di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale (anche ai fini della concentrazione dell'offerta e della promozione di tecniche colturali rispettose dell'ambiente).

i suddetti regolamenti e le loro successive modifiche verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci della Sezione OP Patate nelle specifiche materie ad essa riservate, ovvero dell'assemblea dei soci nelle altre materie; in tutti i casi con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Con riferimento alla Sezione O.P. Patate, troveranno altresì specifica applicazione le normative comunitarie, nazionali e regionali di settore vigenti.

Art 47 (Disposizioni transitorie)

Tutti i soci produttori conferenti prodotti pataticoli già iscritti nell'anagrafica del Libro Soci della Cooperativa, i quali risultino in possesso e rispettino i requisiti soggettivi e vincoli generali e specifici previsti per l'iscrizione nella Sezione OP Patate, sono automaticamente inseriti in tale Sezione dedicata del Libro Soci, senza soluzione di continuità ed a far tempo dalla data di originaria ammissione a socio, fatta salva diversa comunicazione del socio stesso di non intendere aderire alla Sezione OP Patate, da inoltrarsi a mezzo raccomandata o PEC alla Cooperativa entro 15 giorni dalla data di adozione della modifica statutaria di costituzione della Sezione OP. In tale ultimo caso, il socio sarà iscritto a Libro Soci nella sezione operatori ordinari.

REGOLAMENTO INTERNO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI PATATE AGRIPAT Società agricola Cooperativa

TITOLO I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Premessa

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie, nonché le modalità di elezione delle cariche sociali, della AGRIPAT Soc. Agr. Coop. Tutti i soggetti partecipanti alle assemblee sono tenuti ad osservarne le disposizioni. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate ed applicabili le norme di legge e di statuto in materia di assemblee.

Articolo 2

Partecipazione alle assemblee

Possono intervenire alle assemblee, personalmente o per delega scritta, esclusivamente coloro cui spetta il diritto di voto; hanno diritto di voto solo coloro che siano iscritti in tale Libro da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel versamento delle azioni sottoscritte e del relativo sovrapprezzo.

I soci che siano impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare, esclusivamente, da un altro socio che non ricopra la carica di amministratore o di sindaco e che appartenga alla medesima categoria di socio cooperatore o di socio sovventore; ciascun socio può rappresentare non più di 2 soci.

Possono inoltre partecipare alle assemblee, senza diritto di voto e su invito del Consiglio di Amministrazione, soggetti dipendenti della Cooperativa o persone esterne.

Articolo 3

Accertamento dell'identità e della legittimazione dei partecipanti

I soci devono esibire, all'ingresso del luogo stabilito per l'assemblea:

- un documento d'identità valido e non scaduto (Documento d'identità in corso di validità del votante);
- documentazione idonea a dimostrare la legale rappresentanza dei soci cooperatori diversi dalle persone fisiche (Visura Camerale nel caso di società/persone giuridiche);
- delega scritta dell'organo che li ha designati, per i soggetti rappresentanti i soci sovventori persone giuridiche;
- eventuali deleghe a rappresentare altri soci, contenenti il nome, cognome e la sottoscrizione del delegante;
- documentazione idonea a dimostrare il vincolo di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado in caso di rappresentanza del socio imprenditore individuale da parte dei collaboratori familiari (Stato di famiglia);

L'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti a partecipare all'assemblea, nonché la verifica delle deleghe, spetta al Presidente dell'assemblea, il quale si avvale di personale da egli espressamente incaricato.

Spetta altresì al Presidente il compito di decidere in merito ad eventuali contestazioni sul diritto di intervenire e/o partecipare alle votazioni.

E' vietato ai soci introdurre nel luogo dell'adunanza apparecchi di registrazione audio/video senza la previa autorizzazione del Presidente.

Articolo 4

Intervento in video conferenza

Si applicano le disposizioni del presente articolo qualora nell'avviso di convocazione, sussistendo le condizioni previste nello Statuto sociale, sia stata prevista la possibilità di collegarsi mediante sistemi informatici di videoconferenza messi a disposizione dalla Cooperativa.

L'avviso di convocazione conterrà a tal fine l'indicazione dei luoghi dai quali sarà attivato il collegamento in occasione dell'adunanza nonché l'invito, per coloro che intendano partecipare in video conferenza, a darne comunicazione all'ufficio di Presidenza almeno due giorni prima quello fissato per l'assemblea.

Un incaricato del Presidente, presente in ciascuno dei luoghi video collegati, provvederà secondo quanto stabilito al precedente articolo 3 all'accertamento dell'identità dei soggetti video collegati.

Previa comunicazione all'ufficio di Presidenza almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea, è consentito altresì l'intervento del socio mediante collegamento dalla propria sede o dal proprio domicilio. Anche in tale ipotesi il programma informatico di video conferenza sarà messo a disposizione da parte della Cooperativa la quale provvederà ad attivare il collegamento.

La legittimità dell'intervento tramite video conferenza da un luogo diverso da quelli indicati nell'avviso di convocazione è subordinata al previo deposito o invio presso la sede sociale, per coloro che non vi abbiano già provveduto in passato ed almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea, dei documenti di cui al precedente articolo 3.

Il Presidente, anche tramite un suo delegato, procederà all'accertamento anche visivo dell'identità dei soggetti video collegati.

Il socio collegato esprimerà il proprio voto mediante dichiarazione orale chiara, formale ed inequivoca, che sarà prontamente messa a verbale.

Non è ammesso l'intervento in video conferenza per la elezione delle cariche sociali.

Tutti gli interventi in video conferenza, sia dai luoghi indicati nell'avviso di convocazione sia da luoghi diversi, saranno registrati e le relative registrazioni conservate per tre anni.

Articolo 5

Presidenza dell'assemblea e compiti del Presidente

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da uno dei due Vice Presidenti, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, regola lo svolgimento dei lavori ed accerta i risultati delle votazioni. In particolare, prima di ogni singola votazione, il Presidente accerta e comunica il numero dei soci presenti ed il numero di voti a costoro spettanti, nonché i *quorum* necessari per l'approvazione della delibera.

I soci che in corso di assemblea, per qualunque motivo, si allontanano dai locali in cui la stessa si svolge debbono comunicarlo espressamente al Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario verbalizzante, anche non socio, nominato su sua proposta dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale assembleare è redatto da un notaio.

Articolo 6

Apertura dei lavori ed esposizione degli argomenti

Verificata la regolare costituzione dell'assemblea, il Presidente dichiara aperti i lavori dando lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente può presentare e porre in discussione tali argomenti seguendo un ordine diverso da quello contenuto nell'avviso di convocazione.

Il Presidente e, su suo invito, i Consiglieri, i Dirigenti o le altre persone eventualmente invitate a partecipare dal Consiglio di Amministrazione, passano quindi ad esporre ed illustrare nel merito i punti all'ordine del giorno.

Articolo 7

Svolgimento delle assemblee

Esaurita l'esposizione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ai sensi del precedente articolo 6, ogni socio ha diritto, previa richiesta al Presidente, di prendere la parola per fare osservazioni o formulare proposte.

Il Presidente, in caso di richiesta di interventi e nell'autorizzare gli stessi, stabilisce la durata massima di ciascun intervento e la durata massima complessiva del dibattito sull'argomento posto in discussione, in modo da assicurare e rispettare, in ogni caso, il diritto di partecipazione attiva dei soci.

Il Presidente, i Consiglieri, i Dirigenti o le altre persone eventualmente invitate all'assemblea possono rispondere dopo ciascun intervento o riservarsi di farlo al termine di tutti gli interventi.

Il Presidente può disporre la registrazione sonora degli interventi, previa informativa ai soci. Esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiusa la stessa e non sono più ammesse richieste d'intervento tardive sull'argomento già trattato e discusso.

Articolo 8

Mantenimento dell'ordine

Spetta al Presidente mantenere l'ordine in assemblea al fine di consentire uno svolgimento regolare e non confuso delle discussioni e delle votazioni.

In caso di comportamenti inurbani o violenti il Presidente può sospendere l'adunanza, previo ammonimento diretto al socio responsabile; nei casi più gravi, e qualora tali comportamenti persistano, il Presidente può ordinarne l'allontanamento.

Il Presidente è altresì legittimato a togliere la parola ai soci che intervengano senza averne fatto richiesta o senza essere stati autorizzati, che prolunghino il loro intervento oltre la durata stabilita, che esponano fatti, circostanze o considerazioni manifestamente non pertinenti rispetto all'argomento in discussione, ovvero che pronuncino parole o frasi offensive o volgari.

Articolo 9

Modalità delle votazioni

Le votazioni, per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, avvengono col sistema dell'alzata di mano.

In caso di necessità, il Presidente può chiedere all'assemblea di designare tra i soci presenti, su sua proposta, due o più scrutatori incaricati di sorvegliare il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto.

Del risultato delle votazioni su tutti gli argomenti deliberati dovrà esserne dato atto nel verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; il verbale dovrà contenere l'indicazione del numero dei soci che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti nonché, anche in allegato, l'indicazione delle generalità dei soci che hanno espresso voto contrario o astensione.

Dovrà altresì essere riportato a verbale, in modo sintetico, e qualora i soci intervenuti ne facciano richiesta, il contenuto dei vari interventi.

TITOLO II **Elezione delle Cariche Sociali** Articolo 10

Determinazione del numero dei Consiglieri

Nel corso della ultima assemblea precedente quella relativa al rinnovo delle cariche sociali in scadenza, deve essere definito, su proposta del CdA e mediante alzata di mano, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione eligendo.

Qualora anteriormente alla scadenza si verifichi la cessazione di tutti gli amministratori, e qualora non sia già stato definito in una assemblea precedente il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione eligendo avviene nel corso della medesima assemblea di nomina.

Articolo 11

Criteri di rappresentatività

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, dello statuto, nella nomina del Consiglio di Amministrazione, è necessario garantire la rappresentatività delle diverse categorie dei soci cooperatori.

In particolare dovrà essere garantita la presenza nel Consiglio di amministrazione di:

- 3/5 di membri individuati nella categoria dei soci cooperatori iscritti al libro dei soci in data anteriore al 28 giugno 2016, dei quali la maggioranza dovrà essere eletta fra i delegati di Cooperative o di altri Enti Collettivi Soci;
- 2/5 di membri individuati nella categoria dei soci cooperatori iscritti al libro dei soci in data successiva al 28 giugno 2016, dei quali la maggioranza dovrà essere eletta fra i delegati di Cooperative o di altri Enti Collettivi Soci.

Al fine di gestire gli arrotondamenti sul calcolo della ripartizione si prenderà a riferimento il seguente schema:

n. di consiglieri	calcolo		arrotondamento dati ripartiti	
	3/5	2/5	3/5	2/5
15	9	6	9	6
13	7,8	5,2	8	5
11	6,6	4,4	7	4
9	5,4	3,6	5	4

Per il caso di sostituzione di un membro dell'organo amministrativo, di cui all'art. 34, c. 1 dello statuto sociale, dovrà essere salvaguardata la proporzione di cui al comma precedente. La presente norma cesserà di avere efficacia al 31 maggio 2021.

Articolo 12

Elezione del Consiglio di Amministrazione

Entro le ore 12 del quinto giorno antecedente la data della prima convocazione dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione, per garantire la continuità della vita amministrativa della Cooperativa, sulla base della consistenza determinata dall'assemblea, come previsto dal precedente articolo 10, dovrà far esporre presso la sede sociale un elenco di candidati alla carica di consigliere, ovvero comunicarlo ai soci che ne facciano richiesta.

Nel caso in cui la suddetta scadenza coincida con la giornata di sabato, domenica o altra festività, il termine sarà anticipato alle ore 12.00 del giorno lavorativo immediatamente precedente.

Nella compilazione della lista, il Consiglio di amministrazione dovrà salvaguardare la rappresentatività delle categorie di soci come definite dal precedente art. 11.

Coloro che non essendo compresi nella lista redatta dal Consiglio e avendo i requisiti per ricoprire la carica, intendessero candidarsi, devono redigere una dichiarazione di candidatura sottoscritta, da far pervenire alla società entro le ore 12 del penultimo giorno lavorativo anteriore a quello dell'assemblea di prima convocazione, brevi manu o tramite lettera, fax o posta elettronica.

L'elenco delle candidature pervenute sarà reso noto nel corso dell'assemblea di prima convocazione, con le modalità più idonee definite dal Presidente dell'assemblea; nel caso di ricorso alla seconda convocazione, il suddetto elenco delle candidature sarà pubblicato con modalità analoghe a quanto previsto per la lista redatta da Consiglio di Amministrazione uscente.

Art. 13

Voto

In deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 9, per l'elezione delle cariche sociali l'assemblea potrà stabilire di procedere, oltre che per acclamazione, altresì mediante l'impiego di schede nominative ovvero segrete, in cui sarà riportato l'intero elenco dei candidati presentati dal Consiglio, già suddivisi per categoria ed un numero sufficiente di righe bianche per proposte alternative.

Nel caso il numero dei candidati sia superiore al numero dei consiglieri proposti e approvati dall'assemblea l'elezione avverrà mediante l'impiego di schede segrete.

Tutte le schede, prima della distribuzione ai soci, dovranno essere autenticate dal Presidente o da altro membro del Consiglio di Amministrazione da egli espressamente delegato.

L'indicazione dei nominativi sulla scheda è semplicemente orientativa e non vincola il voto del Socio, rimanendo quest' ultimo libero di esprimere il proprio voto, a favore di qualsiasi altra persona compresa nell'elenco delle candidature, ferma restando, in ogni caso, l'osservanza delle riserve previste al precedente art. 11.

Spettano al socio un numero di preferenze pari al numero dei componenti dell'eligendo Consiglio di amministrazione, deciso dall'assemblea.

Il Socio elettore ha diritto di prendere visione dell'elenco delle candidature.

Articolo 14

Modalità di espressione del voto

Sono valide le schede che contengano un numero di nominativi pari o inferiore al numero di candidati da eleggere.

Nel caso in cui sia indicato un numero di nominativi superiore ai candidati da eleggere il voto è nullo.

Sono nulle le schede che producano incertezza assoluta circa i nominativi designati. La nullità di una sezione della scheda non si estende all'altra o alle altre sezioni se regolarmente compilate; la nullità per incertezza relativa ad uno o ad alcuni soltanto dei candidati scelti non inficia la preferenza espressa per gli altri nominativi.

Articolo 15

Scrutatori

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Presidente potrà istituire uno o più seggi ciascuno formato da due o più scrutatori, nominati dall'assemblea su proposta del Presidente.

In tale evenienza, la sorveglianza sulle operazioni di spoglio delle schede da parte degli scrutatori sarà affidata ad un Presidente degli scrutatori, anch'egli nominato dall'assemblea su proposta del suo Presidente.

Tutte le schede dovranno essere ordinatamente conservate per eventuali e successive verifiche.

Articolo 16

Esito delle votazioni

Risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti riportati.

Qualora non fossero rispettate le riserve previste dall'art. 11, i candidati non eletti appartenenti alle categorie di soci da rappresentarsi in Consiglio, saranno scelti in ordine di preferenza, in base ai voti riportati, in sostituzione degli ultimi eletti non appartenenti alle categorie di soci suddette o appartenenti a quelle, i cui rappresentanti eletti siano in numero maggiore di quanto previsto dall'art. 11.

In caso di parità di voti, risulterà eletto di candidato da più tempo socio della cooperativa.

Il neoeletto Consiglio di Amministrazione sarà convocato, per la prima volta, dal consigliere più anziano.

Art. 17.

Collegio Sindacale

Nel rispetto dei termini previsti dal precedente art. 12, il Consiglio di Amministrazione presenta all'assemblea i nominativi dei candidati alla carica di sindaco, indicando chi presiederà il Collegio, i membri effettivi e quelli supplenti.

L'assemblea delibera sulla nomina del collegio sindacale con il sistema dell'alzata di mano.

In caso di mancata approvazione da parte della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, il Presidente farà stampare un numero di schede - pari al numero dei soci legittimati al voto - contenenti una sezione per i sindaci effettivi, una sezione per i sindaci supplenti e una sezione per il Presidente del Collegio, ciascuna con tanti spazi vuoti quanti sono i nominativi da eleggere.

Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.

Articolo 18

Osservanza del Regolamento

Il presente Regolamento è obbligatorio e vincolante a partire dalla data della sua approvazione; è attribuito al Collegio Sindacale, ove presente, il compito di vigilare sulla sua corretta osservanza.

Articolo 19

Modifiche

Le disposizioni del presente Regolamento potranno essere modificate esclusivamente dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dallo Statuto sociale.